

Oggetto: Inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette-

## **IL VICEDIRETTORE**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli";

Vista la determinazione n. 6835 R.I., del 20 marzo 2013, concernente l'assetto organizzativo riconducibile all'area di attività già dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale;

Vista la determinazione n. 31223 R.I., del 1° dicembre 2012, con la quale il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha delegato il Vice Direttore dell'Agenzia ad adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi in precedenza definiti a firma del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 e successive modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Vista l'istanza con la quale la Imperial Tobacco Italia Srl, ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita delle marche di sigarette "JPS";

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella A)- sigarette – allegata alla determinazione direttoriale 30 settembre 2013 pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 30 settembre 2013, e che per la Imperial Tobacco Italia Srl è modificata come disposto dall'articolo 1, comma 2, della stessa determinazione direttoriale del 30 settembre 2013, in esecuzione dell'ordinanza del Tar per il Lazio n. 2033/2013;

Considerato che occorre procedere, in conformità alla richiesta inoltrata dalla Imperial Tobacco Italia Srl, ai sensi dell'articolo 39 – *quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, all'inserimento di dette marche di sigarette nella tariffa di vendita di cui alla citata tabella A)- sigarette –;

### ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

La marche di sigarette di seguito indicate sono inserite nella tariffa di vendita risultante dalla tabella di ripartizione indicata in premessa, in conformità ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dal fornitore:

<b>TABELLA A - SIGARETTE</b>						
<b>MARCA</b>	<b>Confezione</b>	<b>Mg/ nicotina</b>	<b>Mg/ catrame</b>	<b>Mg/ monossido di carbonio</b>	<b>Euro/Kg convenzionale</b>	<b>Euro/ confezione</b>
JPS BLUE	cartoccio da 20 pezzi	0,60	8,00	8,00	200,00	4,00
JPS RED	cartoccio da 20 pezzi	0,80	10,00	10,00	200,00	4,00

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell' articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Roma, 8 novembre 2013

IL VICEDIRETTORE DELL' AGENZIA  
Luigi Magistro  
F.TO MAGISTRO